



Tutela patrimonio

Per l'imprenditore e il professionista

Valore ufficio Assicurazione modulare per gli uffici e gli studi professionali

Il presente Fascicolo informativo contenente:

- Nota informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Nota Informativa

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni generali**
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)**

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- 3. Durata e rinnovo del contratto**
- 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**
- 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**
- 6. Aggravamento e diminuzione del rischio**
- 7. Premi**
- 8. Rivalse**
- 9. Diritto di recesso**
- 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- 11. Legge applicabile al contratto**
- 12. Regime fiscale**
- 13. Informazioni in corso di contratto**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

- 14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo**
- 15. Reclami**
- 16. Arbitrato**

GLOSSARIO

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Nationale Suisse S.p.A., società unipersonale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera).

Sede legale

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)

Patrimonio netto

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 16,85 milioni di euro, così ripartiti:

- capitale sociale 12,00 milioni di euro
- riserve patrimoniali 0,48 milioni di euro
- utile degli esercizi 4,37 milioni di euro

Indice di solvibilità

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest'ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri), è pari a 2,04.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

AVVERTENZA

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 60 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

NOTA INFORMATIVA

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Modulo Incendio

Con Valore ufficio si assicurano i danni ai locali dell'Assicurato adibiti ad uffici e studi professionali. La garanzia è estesa anche al contenuto dei citati locali.

La garanzia di base – sempre operante – copre i danni da:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Fumo fuoriuscito dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto
- Fumi, gas e vapori da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento
- Fuoriuscita di acqua condotta
- Caduta di aeromobili
- Onda sonora
- Urto di veicoli stradali o di natanti
- Fenomeno elettrico

L'assicurazione Valore Ufficio prevede anche il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, di:

- Spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro
- Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto
- Spese per ammortamento dei titoli di credito
- Spese per il rifacimento e la ricostruzione di disegni, archivi, registri e documenti
- Spese onorari peritali

Attivando le relative Condizioni particolari l'Assicurato può estendere la propria copertura assicurativa anche ai danni derivanti da:

- Eventi socio-politici
- Interruzione di attività
- Eventi atmosferici (tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta)
- Spese per ricerca e riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d'acqua

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA			
Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Fuoriuscita di acqua condotta		€ 100	-
Fenomeno elettrico	€ 2.600 per anno assicurativo	€ 150	-
Spese per ammortamento dei titoli di credito	5% somma assicurata "Contenuto" max € 2.600 (€ 30 per titolo)	-	-
Spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro	10% indennizzo – max € 10.500	-	-
Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto	5% indennizzo – max € 5.200	-	-
Spese onorari peritali	5% indennizzo - max € 5.200	-	-
Spese per il rifacimento e la ricostruzione di disegni, archivi, registri e documenti	5% somma assicurata "Contenuto" max € 5.200	-	-
Eventi atmosferici		€ 250	-
Eventi sociopolitici	80% somma assicurata "Fabbricato" e "Contenuto"	€ 250	-
Spese per ricerca e riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d'acqua	€ 1.600 per anno assicurativo	€ 100	-
Interruzione di attività	€ 5.200	-	-

Esempio

Danno da incendio doloso: 60.000 euro

Somma assicurata "Contenuto": 50.000 euro

Limite di indennizzo: 80% della somma assicurata "Contenuto"

Somma indennizzabile "Contenuto": 50.000 x 80% = 40.000 euro

Franchigia: 250 euro

Somma indennizzata: 40.000 - 250 = 39.750 euro

NOTA INFORMATIVA

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Incendio, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l'assicuratore riduce l'indennizzo in modo proporzionale: l'assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell'assicurazione parziale si riporta di seguito un esempio.

Esempio

Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 400.000

Valore assicurato in polizza: € 200.000

Danno da incendio: € 100.000

Somma indennizzata: € 50.000 euro (pari al rapporto tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata)

Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10% per il cui dettaglio si rinvia all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Modulo Furto

Se attivata l'assicurazione contro il furto tutela, nei limiti di quanto convenuto, dai danni derivanti da:

- Furto
 - * con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili
 - * con scalata o con introduzione clandestina
 - * commesso dai dipendenti fuori dall'orario di lavoro
 - * commesso con rottura delle vetrine durante l'orario di lavoro
 - * commesso durante i periodi di sospensione del lavoro
- Rapina, anche iniziata all'esterno dell'ufficio o studio professionale
- Guasti e atti vandalici commessi in occasione di furto o rapina
- Furto o rapina ai Portavalori
- Furto di archivi, di documenti e di registri

In caso di presenza di "Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali" e/o di "Impianto di allarme" la polizza prevede una riduzione di premio relativo alla sola assicurazione contro il Furto.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Portavalori	10% somma assicurata massimo € 2.600	-	20%
Guasti e atti vandalici commessi in occasione di furto o rapina	10% somma assicurata massimo € 5.200	-	-
Furto di archivi, di documenti e di registri	10% somma assicurata massimo € 2.600	-	-

AVVERTENZA

Si precisa che sono esclusi, in quanto non diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferiate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'articolo "Mezzi di chiusura dei locali" del Modulo Furto delle Condizioni Generali di Assicurazioni.

Sono infine esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Furto, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

NOTA INFORMATIVA

Modulo Rischi Elettronici

L'assicurazione Rischi Elettronici, rimborsa i danni materiali ad apparecchiature ed impianti elettronici, anche se di proprietà di terzi, con il limite massimo di € 26.000. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati:

- Furto, rapina
- Fenomeno elettrico: cortocircuito, sovratensione, arco voltaico
- Guasti di natura accidentale: incendio, fulmine, scoppio, danni d'acqua, fumo
- Eventi naturali: grandine, uragano, tempesta, gelo, vento

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Rischi elettronici delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Attivando le relative condizioni particolari l'Assicurato può estendere la propria copertura assicurativa anche ai danni derivanti da:

- Eventi socio-politici
- Supporti di dati
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

L'Assicurato può anche decidere di limitare la propria copertura, ottenendo una riduzione di premio, escludendo i danni di furto al cui articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione si rimanda integralmente.

AVVERTENZA

Si segnala che in caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a termini del presente Modulo previa detrazione di una franchigia di euro 100. Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Rischi elettronici, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

Modulo Cristalli

L'assicurazione Cristalli rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura, di:

- lastre di vetrine interne e/o esterne all'ufficio/studio professionale
- insegne, targhe installate anche all'esterno dell'ufficio/studio professionale

Sono comprese le rotture:

- Verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- Verificatesi in occasione di furto o rapina o tentativo di commettere tali reati
- Causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere o grandine

L'assicurazione è prestata con il limite € 600 per lastra. È prestata con una franchigia di € 100 da applicarsi alle sole insegne poste all'esterno.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Cristalli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Cristalli, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

Modulo Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza, quale civilmente responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti: l'esercizio dell'ufficio e/o dello studio, la proprietà dei rispettivi locali nonché gli infortuni subiti dai dipendenti.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Responsabilità civile delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

Si precisa che dalla copertura assicurativa è sempre esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale, professionale e commerciale.

Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Responsabilità Civile, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

NOTA INFORMATIVA

Responsabilità Civile dell'esercizio dell'ufficio e/o dello studio (R.C.T.)

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati:

- Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla proprietà dei locali
 - * Proprietà dei locali
 - * Esecuzione lavori di ordinaria manutenzione;
 - * Danni da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna;
 - * Proprietà di antenne e paraboliche;
 - * Proprietà spazi adiacenti, anche tenuti a giardino;
 - * Proprietà di recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici.
- Conduzione del fabbricato
- Proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande
- Proprietà e manutenzione insegne
- Uso di biciclette
- Partecipazione a esposizioni, mostre, fiere, mercati
- Operazioni di prelievo e consegna di documenti
- Responsabilità civile della committenza auto
- Proprietà di cani da guardia

Attivando le relative condizioni particolari l'Assicurato può estendere la propria copertura assicurativa anche per danni derivanti da:

- Danni a mezzi sotto carico e scarico;
- Responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi
- Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato da quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- A) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (purché in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS;
- B) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al punto A) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o l'invalidità permanente di grado non inferiore al 5%.

AVVERTENZA			
Assicurazione	Limite di risarcimento	Franchigia	Scoperto
Proprietà di cani da guardia		€ 100	-
Guida di autovetture, ciclomotori e motocicli (danni a terzi e trasportati causati da ...)		€ 250	-
Spargimento d'acqua e rigurgito di fogne		€ 100	-
Danni a mezzi sotto carico e scarico		€ 100	-

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra.

A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni incendio, furto e responsabilità civile, i seguenti eventi:

- apertura di un deposito di infiammabili al piano sottostante quello in cui è posto l'ufficio o lo studio professionale;

NOTA INFORMATIVA

- elevazione di un ponteggio per lavori di manutenzione del fabbricato dove è posto l'ufficio o lo studio professionale;
- repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato in cui è posto l'ufficio o lo studio professionale (aumenta il rischio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici).

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest'ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Periodicità di pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e può essere corrisposto per tutta la durata del contratto stesso ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza ovvero in un'unica soluzione e in via anticipata: in tal caso il premio versato dal Contraente è pari al prodotto del premio annuo per il numero di anni di durata pattuita.

Modalità di versamento del premio

Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

8. Rivalse

La rivalsa è la facoltà dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest'ultimo.

I presupposti per esercitare l'azione di rivalsa sono l'effettivo pagamento dell'indennizzo e l'individuazione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall'assicuratore verso i figli, il coniuge, i parenti o affini dell'Assicurato-danneggiato stabilmente con lui convivente e i suoi domestici, salvo il caso di dolo, in quanto l'onere economico ricadrebbe su quest'ultimo.

AVVERTENZA

Relativamente ai Moduli Incendio, Furto, Rischi Elettronici e Cristalli la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllanti, controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del terzo responsabile.

Per il Modulo Responsabilità civile verso terzi nel caso di danni cagionati da dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, la Società ha il diritto di rivalersi nei confronti dei responsabili.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo "Rinuncia alla rivalsa" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e all'articolo "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile" contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

NOTA INFORMATIVA

9. Diritto di recesso

Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente – non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto.

AVVERTENZA

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all'articolo "Recesso in caso di sinistro" riportato nelle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Recesso per volontà del Contraente

Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dall'assicurazione senza oneri e con preavviso di 60 giorni, così come previsto dal primo comma dell'art. 1899 del Codice civile.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell'assicurazione della responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento all'Assicurato o promuove l'azione contro questi.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

Sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di:

- danni alle cose di proprietà dell'assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall'assicurazione;
- danni al patrimonio dell'assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile.

Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso.

Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

13. Informazioni in corso di contratto

Variazioni della Nota Informativa

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all'indirizzo www.nationalesuisse.it, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

Riscontro a richieste di informazioni

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a:

- Nazionale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34;
- info@nationalesuisse.it;
- richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Fermo restando che in caso di sinistro l'Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso,

NOTA INFORMATIVA

anche se di fatto anticipate dall'Assicurato, sono per legge a carico dell'assicuratore) perché in caso contrario c'è il rischio di perdere il diritto all'indennizzo, una volta che il danno si è verificato è onere dell'Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA

Incendio, Furto, Rischi elettronici e cristalli

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri".

Si rimanda agli articoli "Procedura per la valutazione del danno" e "Mandato dei periti", "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e "Pagamento dell'indennizzo", "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro" nonché all'articolo "Recupero delle cose sottratte" delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Responsabilità civile

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri".

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese incontrate da quest'ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Si rimanda all'articolo "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società.

15. Reclami

Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Nationale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità

Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese

Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:

ISVAP

Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all'ISVAP. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.

NOTA INFORMATIVA

16. Arbitrato

In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle Parti che operano nell'interesse delle mandanti. Qualora non vi sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell'interesse di entrambe le Parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l'esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze inerenti la indennizzabilità del danno.

AVVERTENZA

In relazione ad eventuali controversie tra le Parti inerenti l'operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.

Lodovico Radice
Amministratore Delegato
Nationale Suisse S.p.A.



Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

NOTA INFORMATIVA

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- **“Addetti”**: il titolare, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti salariati e stipendiati e chiunque altro, a qualsiasi titolo, compresi apprendisti e personale in prova, presti la sua opera nell’ufficio o studio professionale assicurato;
- **“Anno”**: periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
- **“Apparecchiature ed impianti elettronici”**:
 - a) i sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati. Sono parificati a sistemi elettronici di elaborazione dati quelle macchine od impianti la cui componente elettronica non sia separabile da quella elettromeccanica, in quanto con essa strutturalmente integrata;
 - b) gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
 - c) i personal computer ed i mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte;
 - d) le macchine elettroniche per ufficio;
 - e) i registratori di cassa elettronici;
 - f) le macchine ed impianti elettronici di telecomunicazione, di pesa, di segnalazione, di prevenzione e di allarme;
 - g) i centralini elettronici telefonici e citofonici;
- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **“Assicurazione”**: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro;
- **“Caratteristiche del fabbricato”** (valida ai soli fini del Modulo Incendio):
 - a) costruito con strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e, per almeno 9/10 dell’area coperta del fabbricato, con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e strutture non portanti del tetto in materiali incombustibili (nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno). Limitatamente alle pareti esterne e alla struttura non portante del tetto è consentito non considerare i materiali in plastica non espansa né alveolare se la superficie da essi occupata non eccede 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Se i locali assicurati fanno parte di più ampio fabbricato e la loro superficie non supera 1/10 della superficie coperta complessiva dei piani dell’intero fabbricato, si considerano le caratteristiche costruttive proprie di detti locali;
 - b) adibito, se facente parte di più ampio fabbricato, per almeno 3/4 della superficie coperta complessiva dei piani ad abitazione civili e/o uffici. Nella rimanente porzione di 1/4 della superficie coperta complessiva dei piani non devono esistere cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e night club. Ai fini del computo della superficie coperta del fabbricato si tiene conto di tutti i piani, compresi quelli sotterranei, ma escluso il sottotetto vuoto ed in occupabile;
- **“Contenuto”**:
 - a) mobilio, arredamento ed attrezzatura d’ufficio; opere di abbellimento o utilità, quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari, da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili o riutilizzabili; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento; cancelleria, registri, stampati, campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente all’ufficio o studio professionale assicurato; macchine d’ufficio non elettroniche per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare; macchine ed impianti non elettronici di telecomunicazione, di segnalazione, di prevenzione e di allarme; centralini non elettronici telefonici e citofonici; personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale fino ad un megabyte; strumenti professionali non elettronici; tende, tendoni, insegne anche luminose, cartelli e pannelli pubblicitari; armadi di sicurezza o corazzati, casseforti (esclusi i relativi contenuti);
 - b) infiammabili, in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione e pulizia del fabbricato, nonché la normale scorta di infiammabili ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato assicurato;
 - c) tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d’arte, esclusi preziosi e gioielli, oggetti e servizi di argenteria, con il limite massimo di euro 2.600,00 (duemilaseicento) per singolo oggetto;
 - d) apparecchiature ed impianti elettronici, qualora non assicurati con il Modulo Rischi Elettronici;

NOTA INFORMATIVA

- e) carte valori, titoli di credito in genere e denaro entro il limite massimo di euro 2.600,00 (duemilaseicento);
- f) effetti personali dell'Assicurato con esclusione di preziosi, gioielli, oggetti in oro e argento, pellicce, valori e denaro in genere;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **"Cose"** (valida ai soli fini del Modulo Responsabilità Civile): sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **"Dati"**: le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi, programmi che comunque sono sempre esclusi dall'estensione di garanzia prevista dalla Condizione Particolare H) del Modulo Rischi Elettronici;
- **"Esplosione"**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **"Fabbricato"**: il complesso delle opere murarie e di finitura relativo ai locali adibiti ad ufficio o studio professionale ove viene svolta l'attività assicurata e costituenti l'intera costruzione edile o una sua porzione (com-prese, se trattasi di fabbricato in condominio, le rispettive quote millesimali di proprietà comune). Sono compresi:
 - i fissi, gli infissi e le opere di fondazione od interrate;
 - gli impianti idrici ed igienici; gli impianti elettrici fissi; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento d'aria; gli ascensori, i montacarichi, come pure altri impianti od installazione considerati immobili per natura o destinazione;
 - le dipendenze (quali box, cantina), anche in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale;
 - le recinzioni, le cancellate ed i cancelli anche automatici;
 - le statue, le decorazioni e gli affreschi non aventi valore artistico;
- **"Franchigia"**: la parte dell'indennizzo o del risarcimento liquidabile a termini di polizza che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Furto"**: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **"Incendio"**: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
- **"Incombustibili"**: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **"Indennizzo"**: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;
- **"Infiammabili"**:
 - a) gas combustibili;
 - b) sostanze e prodotti non considerati esplodenti con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche;
 - c) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;
- **"Mese" (mensile)**: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio
- **"Polizza"**: il documento che prova l'assicurazione;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Società per l'assicurazione;
- **"Primo rischio assoluto"**: l'assicurazione senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile;
- **"Rapina"**: l'impossessamento di cosa mobile altrui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona;
- **"Scoperto"**: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sull'indennizzo o sul risarcimento liquidabile a termini di polizza che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Scoppio"**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del "gelo" e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
- **"Sinistro"**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **"Società"**: l'impresa assicuratrice, ovvero Nazionale Suisse S.p.A.;
- **"Solaio"**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;
- **"Supporti di dati"**: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente;
- **"Tetto"**: l'insieme delle strutture, portanti o non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza è composta da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A640;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza - modello A641 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza;
- l'Allegato - modello A642 - valido per l'eventuale indicazione di condizioni speciali.
- l'Allegato - modello A106 - valido per l'eventuale indicazione di condizioni speciali.

Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

- Norme che regolano l'assicurazione in generalepag. 3
- Norme comuni a tutti i Modulipag. 4
- Norme che regolano i Sinistri.....pag. 5
- Modulo Incendiopag.10
- Modulo Furto.....pag.15
- Modulo Rischi Elettronici.....pag.19
- Modulo Cristallipag.22
- Modulo Responsabilità Civilepag.23

Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

Condizioni Generali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società*.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il *premio* è sempre determinato per periodi di *assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini di *polizza*, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, ciascuna delle Parti può recedere dall'*assicurazione*, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di *assicurazione* in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di tale data, dalla scadenza annua successiva.

Tuttavia, se il recesso è esercitato dal *Contraente*, può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la *Società*, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di cessazione dell'*assicurazione*, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art.6 (Recesso in caso di *sinistro*) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 8 – Oneri fiscali

Sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione*.

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

L'*assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla *polizza*, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTI I MODULI

Art. 10 – Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto dai singoli Moduli, sono esclusi i danni causati:

- a) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da atti di terrorismo o di sabotaggio;
- d) da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti;
- e) con dolo:
 - dell'Assicurato o del Contraente;
 - dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una persona giuridica;
 - del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica.

Art. 11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 – Ispezione e conservazione delle cose assicurate

La *Società* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato e il *Contraente* hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Art. 14 – Cumulo di garanzie

In caso di *sinistro* per il quale siano operanti le garanzie di più Moduli, il *sinistro* verrà liquidato tenendo conto esclusivamente del Modulo più favorevole all'Assicurato.

Art. 15 – Enti assicurati con polizza "Leasing"

Se esistono enti assicurati con *polizza* "Leasing", in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*, la *Società*:

- indennizza la parte di danno eventualmente scoperta qualora la somma assicurata con la *polizza* "Leasing" risultasse insufficiente. Non sono indennizzabili le franchigie e/o gli scoperti previsti dalla *polizza* "Leasing". L'indennizzo a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri dell'art.1910 del Codice Civile;
- indennizza i danni garantiti dalla presente *polizza* ma non coperti dalla *polizza* "Leasing";
- non indennizza gli enti integralmente assicurati con *polizza* "Leasing" e pertanto non si terrà conto del valore di tali enti per il calcolo della preesistenza ai fini dell'applicazione dell'art.22 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i Sinistri.

Art. 16 – Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul Mod.A641)

Le somme ed il massimale assicurati, nonché il relativo *premio*, i limiti di garanzia, i massimi risarcimenti e le franchigie non espressi in percentuale, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul Mod.A641, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di *premio* successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di *premio*.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme ed il massimale assicurati, nonché il *premio*, vengono a superare il 50% (cinquanta per cento) degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della *polizza* e le somme ed il massimale assicurati, nonché il *premio*, i limiti di garanzia, i massimi risarcimenti e le franchigie, rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

NORME RELATIVE AI MODULI INCENDIO (ESCLUSA LA GARANZIA "RICORSO TERZI"), FURTO, RISCHI ELETTRONICI E CRISTALLI

Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* l'Assicurato o il Contraente deve:

a) in ogni caso:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
- 2) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* indicando il numero di *polizza* e l'Agenzia:
 - entro 24 (ventiquattro) ore se trattasi di *sinistro furto o rapina*;
 - entro 3 (tre) giorni negli altri casi;

da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

b) in caso di sinistro furto o rapina:

- 4) farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nelle 24 (ventiquattro) ore successive. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*;
- 5) fornire alla *Società*, entro i 5 (cinque) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- 6) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- 7) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 8) dare la dimostrazione della quantità, della qualità e del valore delle cose rubate o danneggiate in occasione del *sinistro* oltre che della realtà e dell'entità del danno;
- 9) tenere a disposizione della *Società* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova;
- 10) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Società* ed i Periti ritenessero necessarie esperire presso terzi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti 6) e 7) sono a carico della *Società* in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la *Società* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

c) in caso di sinistro di altra natura:

- 11) farne, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*.

L'obbligo di dichiarazione all'Autorità:

- sussiste per il Modulo Cristalli solo in caso di dolo presumibile;
- non sussiste per i danni di cui:
 - o all'art.31 lettere d) fumo, e) sviluppo di fumi ed altri danni ivi previsti, f) fuoriuscita di acqua, g) caduta di aeromobili, h) onda sonora, i) urto di veicoli stradali o di natanti, l) fenomeno elettrico;
 - o alla Condizione Particolare A) eventi atmosferici;

- 12) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6), 7), 11) e 12) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o essere rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 19 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.17 (Obblighi in caso di *sinistro*) delle presenti Norme;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art.21 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.19 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, rubate o distrutte – avevano al momento del *sinistro*, nonché l'ammontare del danno, la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita di *polizza*, sono ottenuti secondo i seguenti criteri:

Moduli Incendio e Furto

1) Fabbricato:

a) Per l'attribuzione del valore, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

b) l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.

In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.28 (Limite massimo dell'*indennizzo*) delle presenti Norme, indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui al precedente punto 1), lettera a), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Qualora la ricostruzione o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dal valore a nuovo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione o riparazione avvenuti.

2) *Contenuto*:

a) per l'attribuzione del valore, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art.22 (Assicurazione parziale) delle presenti Norme.

Modulo Rischi Elettronici

a) per l'attribuzione del valore, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, per la loro sostituzione con cose nuove eguali, oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

b) per la determinazione del danno:

- per cose di età non superiore a due anni, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro*, deducendo la stima del valore ricavabile dei residui. Se il rimpiazzo non viene effettuato, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, per la determinazione del danno si stima il valore delle cose assicurate al momento del *sinistro* tenendo conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso o altra causa e deducendo la stima del valore ricavabile dei residui; la corresponsione dell'*indennizzo* relativo alla differenza tra il costo di rimpiazzo a nuovo ed il valore al momento del *sinistro* verrà effettuato a rimpiazzo avvenuto;
- per cose di età superiore a due anni, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il valore delle cose assicurate al momento del *sinistro* tenendo conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso o altra causa e deducendo la stima del valore ricavabile dei residui;
- nel caso di danno suscettibile di riparazione si stimano le spese di riparazione necessarie a ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, deducendo la stima del valore ricavabile dei residui.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Moduli Cristalli

a) per l'attribuzione del valore, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose eguali, oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

b) l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* di ogni singola lastra, targa, vetrina od insegna danneggiata, al netto del valore dei residui. Per le iscrizioni e decorazioni, qualora occupino più di una lastra, il valore delle stesse è ripartito tra le singole lastre proporzionalmente alla loro superficie.

Art. 22 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base all'art.21 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*. Non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci per cento) delle somme assicurate.

Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora l'*assicurazione* sia prestata nella forma a "*primo rischio assoluto*".

Art. 23 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro (valido solo per il Modulo Furto)

In caso di *sinistro* la somma assicurata e i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e senza corrispondenti restituzioni di *premio*.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della *Società* dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Società* di recedere dal contratto ai sensi dell'art.6 (Recesso in caso di *sinistro*) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 24 – Recupero delle cose sottratte (valido solo per il Modulo Furto e Rischi Elettronici)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della *Società*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime.

Se invece la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Società* per le stesse, o di farle venderle. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

Art. 25 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art.10 lettera e) (Esclusioni) delle Norme comuni a tutti i Moduli e dell'art.43 lettere a) b) (Esclusioni) delle Norme che regolano il Modulo Furto.

Art. 26 – Rinuncia alla rivalsa

La *Società*, in caso di *sinistro*, rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, le *Società* controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, a condizione comunque che l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del terzo responsabile.

Art. 27 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo il disposto dell'art.13 (Assicurazioni presso diversi assicuratori) delle Norme comuni a tutti i Moduli, in caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori. Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 28 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile e dall'art.31 lettere o), p), q) (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il Modulo Incendio, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite.

NORME RELATIVE AI MODULI INCENDIO (GARANZIA "RICORSO TERZI") E RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 29 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve:

a) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma se il *sinistro* è mortale o di notevole gravità. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro* nonché il numero di *polizza* e l'Agenzia cui essa è assegnata;

b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.
Se l'*Assicurato* od il *Contraente* omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di *sinistro*, la *Società* ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 30 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La *Società* ha diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non rimborsa le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO INCENDIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.31 – Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

- a) **INCENDIO**, compresi i guasti causati per ordine delle Autorità, nonché quelli causati dall'*Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'*incendio*;
- b) **FULMINE**, esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, salvo quanto disposto dal successivo comma l);
- c) **ESPLOSIONE E SCOPPIO**, non causati da ordigni esplosivi;
- d) **FUMO** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore esistenti nel *fabbricato*, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- e) **SVILUPPO DI FUMI, GAS, VAPORI**, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché tutti conseguenti agli eventi previsti nel presente Modulo e che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri da esse;
- f) **FUORIUSCITA DI ACQUA** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel *fabbricato* assicurato o contenente le cose assicurate. In caso di *sinistro* la Società rimborserà all'*Assicurato* la somma liquidata a temine di *polizza* con applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 (cento) per singolo *sinistro*.

La Società non risponde:

- 1) dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo;
- 2) dei danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- 3) dei danni causati da rotture degli impianti automatici di estinzione;
- 4) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- g) **CADUTA DI AEROMOBILI**, loro parti o cose trasportate da essi;
- h) **ONDA SONICA** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i) **URTO DI VEICOLI STRADALI O DI NATANTI**, non appartenenti né in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- l) **FENOMENO ELETTRICO** ad impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, insegne e targhe luminose, il tutto esistente nel *fabbricato* assicurato, causato da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- dovuti ad usura, manomissione o carenza di manutenzione;
- verificatisi durante operazione di collaudo e prova;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a "*primo rischio assoluto*" fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.600,00 (duemilaseicento) per anno assicurativo e con l'applicazione di una *franchigia* di euro 150,00 (centocinquanta) per singolo *sinistro*.

La *Società* indennizza altresì, purché conseguenti a *sinistro* di cui agli eventi prima elencati ed indennizzabile a termini del presente Modulo:

- m) **LE SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, SGOMBERARE E TRASPORTARE** alla più vicina discarica i residui del *sinistro*, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'*indennizzo* col massimo di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento) per singolo *sinistro*, fermo il disposto dell'art.28 (Limite massimo dell'*indennizzo*) delle Norme che regolano i Sinistri;
- n) **LE SPESE PER RIMUOVERE, IMMAGAZZINARE TEMPORANEAMENTE E RICOLLOCARE** il *contenuto* nei casi in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni al *fabbricato* assicurato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'*indennizzo* col massimo di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) per singolo *sinistro*, fermo il disposto dell'art.28 (Limite massimo dell'*indennizzo*) delle Norme che regolano i Sinistri;
- o) **LE SPESE PER LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE PER L'AMMORTAMENTO E LA SOSTITUZIONE DI TITOLI DI CREDITO** (esclusi gli effetti cambiari) distrutti, fino ad un massimo di euro 30,00 (trenta) per titolo e fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) della somma assicurata alla partita

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

"*Contenuto*" con il massimo di euro 2.600,00 (duemilaseicento). Il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

Per quanto concerne gli effetti cambiari si conviene che:

- l'*assicurazione* vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la *Società* non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la *Società* indennizzerà il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'*Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile;

p) **LE SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI, REGISTRI, DISEGNI, E DOCUMENTI**, cioè del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) della somma assicurata alla partita "*Contenuto*", col massimo di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento). L'*indennizzo* è comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal *sinistro*, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico o affettivo;

q) **LE SPESE ED ONORARI DI COMPETENZA DEL PERITO** che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato in conformità del disposto dell'art.19 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i Sinistri, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'*indennizzo* liquidato, col massimo di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento).

Art. 32 – Rischio locativo

La *Società*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano il presente Modulo e i Sinistri, dei danni materiali direttamente causati da *incendio* o altro evento indennizzabile in base al presente Modulo, al *fabbricato* tenuto in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.22 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i Sinistri qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore del *fabbricato* calcolato a termini di *polizza*.

Art. 33 – Risorso terzi

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali direttamente causati alle cose di terzi conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo. L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti dell'*Assicurato* (con esclusione comunque di preziosi, gioielli, oggetti in oro e argento, pellicce, valori e denaro in genere) ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- la *Società* le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 34 – Anticipo indennizzi (non valido per le partite "Rischio locativo" e "Ricorso terzi")

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00 (cinquantamila).

L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila), qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

Essendo l'assicurazione della partita "Fabbricato" stipulata in base al valore a nuovo e qualora l'assicurazione della partita "Contenuto" sia stipulata al costo di rimpiazzo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tali condizioni non esistessero. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che gli enti assicurati avevano al momento del *sinistro*, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.

Art. 35 – Dolo e colpa grave

Sono compresi i danni derivanti dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie determinati da colpa grave dell'Assicurato o del *Contraente* e da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso però il dolo del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collateralari dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 36 – Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.10 (Esclusioni) delle Norme comuni a tutti i Moduli, sono esclusi i danni:

- a) di smarrimento o di *furto* delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- e) microfilm, fotocolor;
- f) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- g) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- h) affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul Mod.A641)

A) Eventi atmosferici

La *Società* indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

La *Società* non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno del *fabbricato* ed al suo *contenuto*, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione d'acqua marina;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

g) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazione floreali ed agricole in genere, giardini ed orti;
- recinzioni, cancelli, cavi aerei, camini, targhe, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento amianto e fibrocemento per effetto di grandine.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

B) Eventi socio politici

La *Società* indennizza:

- a) a parziale deroga dell'art.10 lettere a) c) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) gli altri danni materiali causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi -, anche se di proprietà di terzi, direttamente da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato* o del *Contraente*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La *Società* non indennizza i danni:

- di inondazione o frana;
- di *rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- causati da interruzione del lavoro;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

L'assicurazione vale anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la *Società* non indennizza i danni di cui alla lettera b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del *sinistro* sono assicurate nei limiti previsti dall'art.31 lettera m) (Oggetto dell'*assicurazione*) delle Norme che regolano il presente Modulo.

L'assicurazione è prestata fino ad un massimo risarcimento, per evento e per anno assicurativo, pari all'80% (ottanta per cento) delle somme assicurate alle partite "*Fabbricato*" e "*Contenuto*" e con applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

Le Parti hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente *assicurazione*, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del *Contraente*; il recesso da parte della *Società* ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione. La *Società*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *assicurazione* non corso.

C) Riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita di acqua

In caso di danno da fuoriuscita di acqua, indennizzabile a termini del presente Modulo e qualora sia assicurata la partita "*Fabbricato*", la *Società* indennizza le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del *fabbricato*, fino alla concorrenza di un importo per anno assicurativo di euro 1.600,00 (milleseicento) e con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 (cento) per singolo *sinistro*. Sono escluse le spese di ricerca, riparazione e sostituzione per i danni derivanti o relativi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai o nei pavimenti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

D) Interruzione di esercizio

A parziale deroga dell'art.36 b) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, la *Società* assicura contro i danni di interruzione di esercizio il 10% (dieci per cento) delle somme assicurate alle partite "*Fabbricato*" e "*Contenuto*". In caso di *sinistro* l'*indennizzo* per l'*assicurazione* dei danni d'interruzione di esercizio verrà calcolato – partita per partita – applicando all'importo del risarcimento dovuto a termini del presente Modulo (escluso in ogni caso il risarcimento dovuto per le garanzie "Ricorso terzi" e "Rischio locativo") la percentuale suindicata. In nessun caso e per nessun titolo la *Società* sarà tenuta ad indennizzare per tale estensione di garanzia una somma superiore a euro 5.200,00 (cinquemiladuecento).

E) Assicurazione del costo di rimpiazzo (valido esclusivamente per la partita "*Contenuto*")

A parziale deroga dell'art.21, punto 2) *Contenuto*, commi a) b) (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle Norme che regolano i Sinistri:

- per l'attribuzione del valore, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico.
- l'ammontare del danno si ottiene deducendo dal costo di rimpiazzo al momento del *sinistro* delle cose assicurate oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.28 (Limite massimo dell'*indennizzo*) delle Norme che regolano i Sinistri, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alle stime di cui all'art.21, punto 2) *Contenuto*, comma a) (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno).

Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo "stato d'uso", deducendo dal valore di rimpiazzo stimato il deprezzamento di cui all'art.21, punto 2) *Contenuto*, comma a) (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno). La deduzione dal valore di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore di rimpiazzo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenute.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO FURTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 37 – Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali direttamente derivati dal *furto* delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso;
2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate o per parte di esse sono previste in *polizza* dei mezzi di custodia, la *Società* è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del *furto* i guasti causati alle cose assicurate per commettere il *furto* o per tentare di commetterlo.

L'*assicurazione* è estesa:

d) alla *rapina* avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

e) ai furti, avvenuti nei modi previsti dal presente articolo alle lettere a), b), c), commessi da dipendenti dell'*Assicurato* o del *Contraente* a condizione che:

- l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla *polizza*, o della sorveglianza interna dei locali;
- il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali;

nonché ai furti commessi fra le ore 08.00 e le ore 24.00 e non oltre:

f) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

g) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

h) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di *addetti* all'ufficio.

Art. 38 – Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata a "*primo rischio assoluto*".

Art. 39 – Garanzia Portavalori

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite di 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "*Contenuto*" con il massimo di euro 2.600,00 (duemilaseicento), l'*assicurazione* è prestata, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, anche contro:

- il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il *furto* strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la *rapina*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato* o suoi dipendenti, intendendosi per tali i commessi, gli impiegati ed i dirigenti, mentre, al di fuori del *fabbricato* contenente le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

L'*assicurazione* è operante alla condizione che le persone precedentemente indicate non abbiano minuzioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiori a 65 anni. In caso di *sinistro* la *Società* corrisponde all'*Assicurato* l'80% (ottanta per cento) dell'importo liquidato a termini della presente *assicurazione*, restando il 20% (venti per cento) rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

Art. 40 – Guasti ed atti vandalici

L'*assicurazione* viene estesa, in occasione di *furto* o *rapina* tentati o consumati, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento), col massimo di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), della somma assicurata alla partita "*Contenuto*":

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- a) ai guasti causati dai ladri alle parti di *fabbricato* costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (escluso il loro *contenuto*) e le rispettive porte;
- b) ai danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti vandalici commessi dagli autori del *furto* o della *rapina*.

Art. 41 – Archivi di documenti e registri

In caso di *sinistro* la *Società* indennizza i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla partita "*Contenuto*", col massimo di euro 2.600,00 (duemilaseicento).

Art. 42 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 43 – Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.10 (Esclusioni) delle Norme comuni a tutti i Moduli, sono altresì esclusi i danni:

- a) agevolati con dolo e colpa grave dall'*Assicurato* o dal *Contraente*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'*Assicurato* o il *Contraente* deve rispondere, salvo quanto disposto dall'art.37 lettera e) (Oggetto dell'*assicurazione*) delle Norme che regolano il presente Modulo;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;
- d) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- e) indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno se il *fabbricato* contenente le cose assicurate rimane per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustodito.
- g) relativamente a carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno.

Art. 44 – Mezzi di chiusura dei locali

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della *polizza*, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata al di sopra della linea verticale a meno di 4 metri dal suolo e da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati. Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In caso di *sinistro*, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelle sopraindicate, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la *Società* corrisponde all'*Assicurato* l'80% (ottanta per cento) dell'importo liquidato a termini di *polizza*, restando il 20% (venti per cento) rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul Mod.A641)

F – Mezzi di chiusura dei locali

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della *polizza*, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo e da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 millimetri, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono e non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

In caso di *sinistro*, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la *Società* corrisponde all'*Assicurato* l'80% (ottanta per cento) dell'importo liquidato a termini di *polizza*, restando il 20% (venti per cento) rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

G – Impianto di allarme antifurto

Il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI e che osserverà e farà osservare scrupolosamente i seguenti obblighi:

1) Installazione o collaudo

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, all'atto dell'emissione della *polizza*, deve presentare alla *Società* il "certificato di installazione e collaudo di un impianto di allarme antifurto conforme alle vigenti Norme CEI", redatto e firmato dalla Ditta installatrice, dal quale deve risultare che la Ditta stessa è registrata presso l'IMQ.

2) Messa in funzione dell'impianto

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

3) Durata

L'impianto è considerato valido per una durata massima di 5 (cinque) anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successiva revisione alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" se non sarà stata, nel frattempo, effettuata una completa revisione dell'impianto stesso da parte di Ditta registrata presso l'IMQ con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle Norme CEI in vigore a quella data. A revisione avvenuta, per rinnovare la validità dell'impianto agli effetti assicurativi, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve presentare alla *Società* il "certificato di revisione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norma CEI", e comprovare l'avvenuta revisione, collaudo ed efficienza dello stesso.

4) Manutenzione

L'impianto deve obbligatoriamente essere assistito da un servizio di manutenzione che ne garantisca la perfetta efficienza per tutto il tempo in cui operano le garanzie assicurative. A tal fine il *Contraente* o l'*Assicurato* deve stipulare con una Ditta installatrice registrata presso l'IMQ, un regolare contratto di manutenzione che preveda ispezioni almeno semestrali, con relativo rilascio di "certificato di manutenzione ordinaria di impianto di allarme a Norma CEI". Nel caso in cui l'ispezione non venga effet-

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

tuata nei termini prestabiliti o se il certificato di manutenzione ordinaria non comprovi la piena efficienza dell'impianto, le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" dall'impianto di allarme antifurto.

5) Modifiche ed interventi di manutenzione straordinaria

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve richiedere immediatamente l'intervento della Ditta cui è affidata la manutenzione in occasione di ogni:

- modifica intervenuta nei locali e relativi mezzi di chiusura, nelle installazioni, nella dislocazione delle cose in essi contenute o qualsiasi altra eventualità di cui sia venuto a conoscenza e che siano suscettibili di influenzare l'efficienza dell'impianto;
- eventuali interruzioni, anche parziali, riscontrabili nel suo funzionamento;
- urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione (anche involontaria), riscontrabile nelle sue parti componenti, anche se non ne hanno apparentemente comportato l'interruzione di funzionamento.

Egli deve far effettuare dalla Ditta incaricata tutte le operazioni, sostituzioni, modifiche e prendere tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per ripristinarne l'efficienza nel più breve tempo possibile.

Se a tal fine deve essere effettuata una qualsiasi modifica all'impianto, l'*Assicurato* od il *Contraente* deve presentare alla *Società* un nuovo "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norma CEI" redatto e firmato dalla Ditta cui è affidata la manutenzione.

Durante il periodo di interruzione di funzionamento, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto.

In caso di mancanza di provvedimenti adeguati, come pure di mancata presentazione del predetto certificato, le cose assicurate saranno considerate a tutti gli effetti come "non protette" dagli impianti di allarme antifurto.

In caso di inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato*, anche di uno solo degli obblighi previsti dai precedenti commi, la *Società*, in caso di *sinistro*, corrisponde all'*Assicurato* l'importo liquidato con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO RISCHI ELETTRONICI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI ELETTRONICI

Art. 45 – Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, direttamente causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 46 – Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.10 (Esclusioni) delle Norme comuni a tutti i Moduli, sono altresì esclusi i danni:

- a) causati con colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
- b) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- e) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse; a collegamenti ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore;
- g) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o di azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'*Assicurato*.

Sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che:
 - ⇒ le macchine e gli impianti assicurati siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
 - ⇒ la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente alla macchina o impianti assicurati, anche la stessa apparecchiatura di stabilizzazione;
- h) causati da difetti di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
 - i) ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
 - j) per ammanchi constatati in sede di inventario o di verifica periodica, di smarrimento;
 - k) ai ricevitori portatili causati da caduta qualora detti ricevitori portatili non siano fissati al vestito con appositi fermi;
 - l) a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, facenti parte tutti di impianti od apparecchi fisico medici per odontoiatria, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili all'impianto o all'apparecchiatura assicurati;
 - m) verificatisi in conseguenza di campi di energia relativamente ad apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici;
 - n) verificatisi in seguito a variazioni dei valori dell'umidità o della temperatura ambientali causate da un mancato o difettoso funzionamento dell'impianto di condizionamento d'aria, prescritto dal costruttore o fornitore, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica. Tale ultimo impianto deve essere completamente indipendente dall'impianto di condizionamento ed indicare o segnalare guasti o variazione dei valori, purché comunque tale segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Sono inoltre escluse le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie per modifiche o miglioramenti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 47 – Danni di furto

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della *polizza*, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica e rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono e non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

In caso di *sinistro*, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelle sopraindicate, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la *Società* corrisponde all'*Assicurato* l'80% (ottanta per cento) dell'importo liquidato a termine di *polizza*, restando 20% (venti per cento) rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

Art. 48 – Franchigia

In caso di *sinistro* la *Società* corrisponde all'*Assicurato* la somma liquidata a termini del presente Modulo previa detrazione di una *franchigia* di euro 100,00 (cento).

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul Mod.A641)

H) Supporti di dati

La *Società* indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di *dati* distrutti, danneggiati o sottratti nonché quelli per la ricostituzione dei *dati* contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale causato direttamente a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di *dati* indennizzabili in base alle condizioni tutte di *polizza*, ferme le esclusioni di cui all'art.10 (Esclusioni) delle Norme comuni a tutti i Moduli ed all'art.46 delle Norme che regolano il presente Modulo.

Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdita od alterazione di *dati* senza danni materiali causati direttamente a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di *dati* privi di informazione.

L'*assicurazione* è prestata a "*primo rischio assoluto*". L'*assicurazione* è prestata fino ad un massimo risarcimento, per evento e per anno assicurativo, pari al 20% (venti per cento) della somma assicurata e con applicazione di uno *scoperto* del 5% (cinque per cento) col minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

A parziale deroga dell'art.17 (Obblighi in caso di *sinistro*) delle Norme che regolano i Sinistri il *Contraente* o l'*Assicurato* deve immediatamente comunicare alla *Società* ogni danno ai supporti di *dati* mediante telegramma, telex o telefax.

I) Eventi socio-politici

La *Società*, a parziale deroga dell'art.10 a) c) (Esclusioni) delle Norme comuni a tutti i Moduli, indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate – anche a mezzo di ordigni esplosivi –, anche se di proprietà di terzi, direttamente da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato* o del *Contraente*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. L'*assicurazione* è prestata fino ad un massimo risarcimento, per evento e per anno assicurativo, pari all'80% (ottanta per cento) della somma assicurata e con applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Le Parti hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente *assicurazione*, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del *Contraente*; il recesso da parte della *Società* ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione. La *Società*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *assicurazione* non corso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati sul Mod.A642, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati. Per i danni di *furto*, l'*indennizzo* avviene previa detrazione per singolo *sinistro* di una *franchigia* pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo liquidabile a termini di *polizza*.

M) Esclusione della garanzia furto

A parziale deroga dell'art.45 (Oggetto dell'*assicurazione*) delle Norme che regolano il presente Modulo la garanzia danni di *furto* non è operante.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO CRISTALLI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI

Art. 49 – Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dall'art.51 delle Norme del presente Modulo, di:

- lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro anche stampato, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno del *fabbricato* assicurato;
- targhe, vetrine e insegne, queste ultime anche se in materiale plastico rigido, pertinenti al *fabbricato* assicurato, installate anche all'esterno dello stesso, ma stabilmente ancorate all'edificio contenente i locali assicurati.

Sono comprese le rotture:

- determinate da colpa, anche grave, dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
- determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, escluso però il dolo:
 - ⇒ del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali dell'*Assicurato* stesso con lui conviventi se l'*Assicurato* è una persona fisica;
 - ⇒ dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori se l'*Assicurato* è una persona giuridica;
- verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- verificatesi in occasione di *furto* o di *rapina* o nel tentativo di commettere tali reati;
- causati da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.

In caso di *sinistro* il limite massimo di *indennizzo* per singola lastra, targa, vetrina od insegna è di euro 600,00 (seicento) con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 (cento) relativamente alle sole insegne poste all'esterno del *fabbricato* assicurato.

Art. 50 – Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata a "*primo rischio assoluto*".

Art. 51 – Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.10 (Esclusioni) delle Norme comuni a tutti i Moduli, l'*assicurazione* non comprende le rotture:

- a) derivanti da operazioni di trasloco o restauro dei locali;
- b) di lastre che, alla data dell'entrata in vigore della *polizza*, non fossero integre ed esenti da difetti;
- c) derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del *fabbricato*;
- d) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- e) derivanti da lavori sulle lastre, targhe, vetrine ed insegne o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- f) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi su cui le stesse sono collocate;
- g) causate da *incendio*, *scoppio*, *esplosione*, fulmine, gelo, onda sonora determinata da aeromobili in moto a velocità supersonica;
- h) delle sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

MODULO RESPONSABILITA' CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 52 – Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e per lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di *cose*;

in conseguenza di un *sinistro* conseguente all'esercizio dell'ufficio e/o studio professionale o commerciale assicurato, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti *addetti* all'ufficio e/o studio professionale o commerciale assicurato:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni da loro sofferti;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38, per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% (cinque per cento).

Da tale *assicurazione* sono comunque escluse le malattie professionali. L'*assicurazione* è efficace alla condizione che al momento del *sinistro* l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi di legge.

C) L'*assicurazione* vale altresì per la responsabilità civile dell'*Assicurato* derivante anche:

- a) dalla proprietà e/o conduzione del *fabbricato* assicurato, comprese le parti comuni, nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'*assicurazione* comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione delle antenne radiotelevisive e/o paraboliche, degli spazi adiacenti di pertinenza del *fabbricato*, anche tenuti a giardino, esclusi comunque parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50;
- b) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- c) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle *cose* sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
- d) dalla proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- e) dalla proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità per conto di colui che ha in consegna i cani. L'*assicurazione* è prestata con la franchigia, per singolo *sinistro*, di euro 100 (cento);
- f) da operazione di prelievo e consegna e di documenti in genere, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dei danni alle *cose* formanti l'oggetto di tali operazioni;
- g) da lavori di ordinaria manutenzione del *fabbricato* assicurato, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'*Assicurato* nella sua qualità di committente i lavori stessi;
- h) dai danni cagionati a terzi da dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. L'*assicurazione* è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell'*Assicurato* od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della *Società* nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con la franchigia, per ogni *sinistro*, di euro 250,00 (duecentocinquanta) e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- i) da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento. L'*assicurazione* è prestata con la franchigia, per ogni *sinistro*, di euro 100,00 (cento);
- l) da danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato* e della cui opera questi si avvalga in conformità a disposizioni di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi della legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 53 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 54 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità civile derivante:

- a) di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico nonché ai relativi mezzi di trasporto, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da furto;
- g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto stabilito al punto l) dell'art.52 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme del presente Modulo;
- i) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- n) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- p) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96, nonché quelli derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- q) derivanti da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazione o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- r) da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) derivanti, direttamente o indirettamente, dalla presenza di amianto o dall'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Art. 55 – Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei, nonché nei territori asiatici dei paesi già facenti parte U.R.S.S.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 56 – Numero degli addetti e relative variazioni

Il *premio* di cui al presente Modulo è convenuto sulla specifica dichiarazione dell'*Assicurato* che il numero degli *addetti* all'attività assicurata è quello risultante in *polizza* sul modello A641. Qualora, nel corso di validità della *polizza*, si verificano variazioni in aumento di tale numero, l'*Assicurato* si obbliga a darne immediata comunicazione alla *Società* ed a pagare l'eventuale maggiore *premio*.

La *Società* rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile qualora al momento del *sinistro* risulti un numero di *addetti* superiore a quello dichiarato in *polizza* e ricorrano le seguenti circostanze:

- la variazione è avvenuta durante il periodo di *assicurazione* in corso;
- la variazione sia limitata ad un massimo di un addetto in più.

Se avvengono invece variazioni in diminuzione rispetto al numero dichiarato in *polizza*, il *premio* è ridotto in proporzione a decorrere dal periodo di *assicurazione* successivo alla data della comunicazione dell'*Assicurato* alla *Società*.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

1) Pluralità di assicurati

Qualora l'*assicurazione* venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

2) Qualifica di terzi

A parziale deroga dell'art.53, lettera c) delle Norme del presente Modulo, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:

- a) i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'*assicurazione*;
- b) i titolari e i dipendenti di ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, sempreché non prendano parte comunque agli specifici lavori ed attività formanti oggetto dell'*assicurazione*;
- c) gli amministratori dell'*Assicurato*, che non siano legali rappresentanti, ed i consulenti tecnici dello stesso, anche in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*;
- d) i professionisti, gli agenti ed i rappresentanti di cui l'*Assicurato* si avvalga in ordine all'attività cui si riferisce l'*assicurazione*.

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul Mod.A641)

N) Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'*Assicurato*, per danni a persone o *cose* involontariamente cagionati a terzi, escluso l'*Assicurato* stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'*Assicurato*, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 C.P.

O) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art.54 lettera d) delle Norme che regolano il presente Modulo, la garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con una *franchigia* di euro 100,00 (cento) per ogni mezzo danneggiato.

P) Infortuni subiti dai dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art.53 lettera c) delle Norme che regolano il presente Modulo, sono considerati terzi i dipendenti dell'*Assicurato* non soggetti all'obbligo di *assicurazione* ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 11).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it (nota 12).

NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 10);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caracci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente, chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Sede Legale e
Direzione Generale in Italia
Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
Società uninominale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA
Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n. 585006 - Albo Imprese n. 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n. 013 - Partita Iva e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n. 274)
Compagnia con sistema di management certificato